



N. 16.

Legge circa i rimborsi di imposta non dovuta dai contribuenti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927:

Articolo Unico

Le quote d'imposta di cui sarà ordinato il rimborso a partire dal 1° ottobre 1927, e per le quali l'Esattore non avrà potuto eseguire la restituzione entro il termine di scadenza della rata successiva alla emissione dell'elenco in cui sono comprese, verranno versate dall'Esattore alla Tesoreria Governativa.

Del versamento sarà fatta annotazione nella casella dell'elenco destinata a contenere le firme di quietanza, ed a cura dell'Esattoria ne verrà data notizia all'Ufficio Tributario agli effetti della rinnovazione dello sgravio che l'interessato avrà diritto di chiedere entro il perentorio termine di un anno dalla data di emissione dell'elenco originale. Trascorso questo termine le somme non rimborsate resteranno definitivamente a vantaggio dell'Ecc.ma Camera.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Gino Gozi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi